

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1393

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI FORTUNATO, FIORET, CALVETTI, PEZZATI, PICCINELLI, MANCINI VINCENZO, COLOMBO VITTORINO, PRANDINI, ANSELMI TINA, MEUCCI, RAUSA, ISGRO', BELCI, MAROCCO, OLIVI, BORRA, NUCCI, BERSANI, DAL-
L'ARMELLINA, BECCARIA, SISTO, BRESSANI, CASTEL-
LUCCI, PAVONE, STELLA, PREARO, VAGHI, SANGALLI,
FRAU, MORINI, BARDOTTI, MARZOTTO CAOTORTA, CAT-
TANEO PETRINI GIANNINA, BOFFARDI INES, CAPRA,
AIARDI, DEL DUCA, BUZZI, MIROGLIO, LAFORGIA, CORÀ,
BOLOGNA, VERGA, IANNIELLO, RUSSO FERDINANDO,
MAZZOLA, PISONI, GIORDANO, MATTEINI, ALLOCCA,
URSO GIACINTO**

Presentata il 20 dicembre 1972

Aggiornamento con modifiche dell'articolo 2120 del codice civile sulla indennità di anzianità e norme per la concessione di anticipazioni sulla indennità stessa a fini di investimento abitativo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale con le sue sentenze in tema di « indennità di anzianità » ha, di questo istituto giuridico, acclarata la caratteristica di base definendone la natura « retributiva ». Sono venute così a decadere alcune delle disposizioni che nella nostra legislazione (codice civile, leggi particolari del pubblico impiego) condizionavano o limitavano il diritto del lavoratore alla corresponsione dell'indennità: così è venuta a decadere la norma del codice civile (articolo 2120) che limitava la corresponsione della indennità ai contratti a tempo in-

determinato; quelle che, nello stesso articolo, escludevano l'indennità nel caso di licenziamento « disciplinare » e nella risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore; sono pure decadute le disposizioni che, nella legislazione relativa al pubblico impiego, prevedevano la decadenza dell'indennità di buonuscita in caso di condanna penale.

Affermato pertanto il carattere « retributivo » dell'indennità di fine servizio e conseguentemente il diritto incondizionato del lavoratore a percepirla, se ne deduce che essa

pienamente rientra — entro le specifiche finalità di tale istituto — nella sfera patrimoniale del lavoratore. Tale acclarata caratterizzazione offre lo spunto per la presente proposta di legge, nell'intento — oltre che quello di aggiornare il testo dell'articolo 2120 del codice civile — di offrire al lavoratore la possibilità di utilizzare — pure in pendenza del rapporto di lavoro — una quota adeguata dell'indennità stessa per un investimento durevole nel tempo e stabile nel suo valore: l'investimento edilizio.

Con ciò si intende assecondare la tradizionale aspirazione del lavoratore di conquistare l'autonomia domestica attraverso l'acquisizione della proprietà dell'alloggio e di realizzarla mentre è ancora in corso l'attività lavorativa e con la disponibilità del reddito di lavoro è nella condizione di poter ammortizzare l'eventuale mutuo che fosse necessario per la copertura della spesa di acquisto o di costruzione.

Vi è anche una considerazione psicologica. Il lavoratore nel corso della vita attiva è nel « pieno » della vita familiare, ed ha quindi uno stimolo assai maggiore di quello che potrebbe avere alla fine della carriera, quando cioè, secondo le norme attualmente vigenti, può disporre dell'indennità di anzianità.

In via pratica i proponenti hanno ritenuto di prevedere e quindi di legittimare la corresponsione di una quota dell'indennità di anzianità da parte del datore di lavoro e di prevedere da parte del lavoratore il diritto di pretenderla dopo un adeguato periodo di permanenza attiva nell'azienda, che i proponenti hanno ritenuto di stabilire in 20 anni con una anticipazione pari ai tre quarti del maturato.

Tale diritto, però, è condizionato alla effettiva destinazione ad investimento edilizio non speculativo e cioè per alloggio adeguato al proprio fabbisogno domestico, si da mantenere attraverso la destinazione dell'investimento il carattere peculiare dell'indennità, che è volta all'avvenire di quiescenza del la-

voratore: in altri termini, un investimento anticipato di un risparmio (reddito di lavoro) in via di maturazione, ma investimento che assolutamente non disattende le finalità dell'istituto, anzi le esalta e le garantisce.

La proposta di legge ha ritenuto perciò opportuno non alterare nel bene di investimento la caratterizzazione specifica che è all'origine del bene stesso — come parte, cioè, dell'indennità di anzianità — adducendola nella sfera dell'istituto giuridico del « bene di famiglia » previsto dal codice e quindi garantendone la stabilità come « patrimonio familiare » e parte dell'indennità stessa.

Che un provvedimento di legge sia necessario per legittimare queste forme di anticipazione sulle indennità non ancora giunte a maturazione per risoluzione del rapporto di lavoro, è evidenziato dal fatto che proprio la carenza di una effettiva legittimazione ha costituito finora una remora per le aziende ad accordarsi con i propri dipendenti per tali anticipazioni, in quanto la concessione avrebbe potuto determinare in certe situazioni (quali il decesso del dipendente in pendenza del rapporto di lavoro) contestazioni da parte degli aventi causa sulla effettiva natura dell'importo anticipato.

Ovviamente sono a carico del lavoratore gli interessi sulla somma avuta, posto che questi legittimano — anche rispetto all'anticipazione corrisposta — la rivalutazione terminale della indennità maturata in base all'ultima retribuzione (aumenti per merito, contingenza, contratto collettivo) fermo restando il principio retributivo della stessa, ed anche per un criterio di equità rispetto ai lavoratori che non chiedono anticipazione alcuna.

È chiaro, infine, onorevoli colleghi, che il provvedimento proposto alla vostra attenzione rientra in quel programma di sviluppo edilizio che è tanta parte di questa legislatura e che trova nello stimolo individuale, sollecitato da questa proposta, una base di efficiente possibilità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:

« In caso di cessazione del rapporto di lavoro è dovuta al prestatore di lavoro una indennità proporzionale al periodo di servizio.

L'ammontare dell'indennità è determinato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità, in base all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale apparteneva il prestatore di lavoro all'atto della cessazione del suo rapporto.

Al di fuori di quanto è precisato dall'articolo che segue, non sono ammesse cessioni, o vincoli, o anticipazioni sull'indennità di anzianità. L'indennità sarà dovuta sempre integralmente qualunque sia il rapporto di debito che vincoli il lavoratore all'azienda; anche in caso di fallimento o di esecuzione forzata o comunque di procedimento concorsuale il credito per l'indennità di anzianità sarà da considerarsi personale, impignorabile ed indisponibile ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 2120 è inserito il seguente articolo 2120-*bis*:

« Il lavoratore che abbia maturato almeno 20 anni di anzianità aziendale, effettiva o convenzionale, anche con qualifiche diverse, ha diritto di ottenere, a richiesta, dal datore di lavoro una anticipazione della indennità di anzianità per impiegarla in investimento edilizio o comunque immobiliare, al nome proprio o col nome di membri della propria famiglia, parenti non oltre il terzo grado.

L'anticipazione non può essere richiesta in misura superiore ai tre quarti dell'indennità maturata all'atto della concessione.

A richiesta, il datore di lavoro deve comunicare all'interessato l'ammontare dell'indennità maturata a suo favore e disponibile per l'anticipazione immobiliare.

Qualora più lavoratori, beneficiari della concessione di cui al secondo comma del presente articolo si siano costituiti in cooperativa edilizia per provvedere alla costruzione di un edificio in condominio — sia a proprietà divisa che indivisa — la cooperativa può rendersi ces-

sionaria del diritto alla anticipazione ed ha titolo per fruire dei benefici di cui all'articolo seguente.

L'imprenditore può in ogni caso condizionare il versamento della anticipazione alla dimostrazione dell'investimento avvenuto mediante acquisto di immobile o alla costruzione dell'immobile previsto. In questo ultimo caso il versamento dell'anticipazione potrà essere effettuato in relazione a stati di avanzamento e alla documentazione dell'intestazione del fabbricato.

L'immobile acquistato o costruito con anticipazione dell'indennità di anzianità deve essere costituito in patrimonio familiare a sensi degli articoli 167 e 169 del codice civile e regolarmente trascritto.

Ove la casa costruita con l'anticipazione dell'indennità sia intestata ad alcuni soltanto dei discendenti, si terrà conto delle somme impiegate nella costruzione agli effetti della collazione o della integrazione di legittima, ma con misura equitativa sarà rateizzato l'onere di conguaglio ».

ART. 3.

Le casse di risparmio e gli istituti di credito di diritto pubblico, l'IMI e gli istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine anticiperanno, a richiesta del datore di lavoro che sia tassato in base a bilancio, importi complessivamente non superiori ai tre quarti delle indennità di anzianità risultanti a bilancio dell'anno precedente la concessione delle anticipazioni di cui all'articolo che precede.

Le anticipazioni sono effettuate a tasso non superiore al 6 per cento in ragione d'anno. La corresponsione sarà condizionata all'effettivo versamento della anticipazione ai singoli lavoratori. Il credito per tali anticipazioni sarà assistito dallo stesso diritto di prelazione e nello stesso grado del credito del lavoratore e suoi aventi causa relativo alla indennità di anzianità e sarà collocato sino al concorso delle anticipazioni stesse con preferenza sullo stesso credito del lavoratore per il residuo di indennità che debba riscuotere.

L'anticipazione deve essere di norma estinta dal datore di lavoro entro 10 anni. Sull'anticipazione ottenuta e fino alla cessazione del servizio il lavoratore dovrà corrispondere lo interesse non superiore al 5 per cento al proprio datore di lavoro.

Ogni patto contrario, sotto qualunque forma stipulato, è nullo.

ART. 4.

Tutte le operazioni di cui alla presente legge, compresi gli atti di costituzione e di estinzione dei mutui, sono assoggettate a tassa fissa di registro di lire 5.000 e sono esenti da imposta di bollo.

Gli interessi, comunque pagati, non concorrono a costituire reddito né per il datore di lavoro, né per l'eventuale istituto mutuante e le anticipazioni effettuate per lo scopo di cui all'articolo 1 sono esenti dall'imposta unica sul reddito.

Le iscrizioni e le trascrizioni per la costituzione dei vincoli, compresi quelli previsti dagli articoli 167 e 169 del codice civile, sono esenti da imposte ipotecarie; gli emolumenti per gli atti dei conservatori sono ridotti a metà.

I pagamenti per le anticipazioni relative alle erogazioni delle somme concesse e le quietanze per pagamento di interessi sono esenti dalla imposta sul valore aggiunto.

ART. 5.

Eventuali anticipazioni sull'indennità di anzianità concesse al lavoratore prima dell'entrata in vigore della presente legge, saranno conteggiate in diminuzione sugli eventuali anticipi di cui all'articolo 2 o comunque all'atto della liquidazione terminale.